

**Disposizioni in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue derivanti da aziende
agricole e piccole aziende agro-alimentari**

**Deliberazione della Giunta
Regionale
28 ottobre 2011 n. 1494**

LEGGE REGIONALE 4 del 6 marzo 2007

▶ Art. 8

- ▶ Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti sono emanate con Regolamento della Giunta Regionale

DIVIETI UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI artt. 4-31

- ▶ **Nei boschi ad esclusione degli allevamenti allo stato brado**
- ▶ **Sui terreni gelati, innevati con frane in atto e saturi d'acqua**
- ▶ **Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con prodotti destinati al consumo umano**
- ▶ **In orticoltura a coltura presente**
- ▶ **Su colture foraggere nelle 3 settimane prima dello sfalcio**
- ▶ **Superfici non interessate all'attività agricola**
- ▶ **Entro 5-10 metri dai corsi d'acqua superficiali**

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Artt.15-38

- ▶ **La quantità di effluente zootecnico non deve determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro per anno nelle Zone Vulnerabili e 340 in quelle Non Vulnerabili.**
- ▶ **Le aziende in ZV che producono più di 3000 kg di azoto sono tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) per coltura.**

ACCUMULO TEMPORANEO DEI LETAMI

Artt. 9-35

- ▶ Non si configura come uno stoccaggio, è ammesso solo per letami (da allevamenti con lettiera) previo stoccaggio in platea per 90 giorni
- ▶ Per un periodo massimo di 3 mesi elevabili a 6 per letame di bovine da latte su prati stabili e nelle aree NV
- ▶ Posto su terreno adeguatamente impermeabilizzato.
- ▶ A una distanza superiore a 5 metri dalle scoline 30 metri dai corsi d'acqua
- ▶ A una distanza superiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo
- ▶ Non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria, nelle aree di rispetto delle captazioni
- ▶ realizzato secondo una corretta geometria e in quantità funzionali alle esigenze dei terreni adiacenti

STOCCAGGIO LIQUAMI E LETAMI

artt. 8-11-34

- ▶ I letami e i liquami devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative calcolate in base in base alle produzioni annuali
- ▶ 90 gg per i letami
- ▶ 120/180 gg per i liquami
- ▶ Realizzati sulla base di idonei requisiti tecnici di salvaguardia ambientale

TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI

Artt. 14-37

- ▶ Il trasporto degli effluenti sulla rete viaria principale: autostrade, superstrade, strade statali
- ▶ deve essere accompagnato dalla fotocopia della comunicazione di utilizzazione presentata alla provincia


PERIODI DI DIVIETO

Artt. 17-39

- ▶ L'utilizzazione dei fertilizzanti azotati è vietata dal 1 novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio
- ▶ Il divieto è ridotto al 31 gennaio nelle aree Ordinarie e per i letami e assimilati e concimi azotati e per i liquami in terreni con copertura vegetale quali prati cereali autunno vernini e nelle aree Vulnerabili
- ▶ In zona Vulnerabile tra il 15 dicembre e il 15 gennaio il divieto è assoluto
- ▶ Eventuali deroghe potranno essere date nelle aree Ordinarie e nelle aree Vul solo per i liquami ad esclusione del periodo 1 nov 31 genn
- ▶ La Prov di PR con atto espresso ha previsto la possibilità di utilizzo del letame bovino e ovicaprino sui prati con prevalenza di graminacee per tutto il periodo di divieto nelle zone non vul e ad esclusione del 15 dic 15 genn nelle zone vul

CARTA DELLA VULNERABILITA'

- ZVN 1999
- ZVN 2010
- Confini comunali



MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Artt.18-38

- ▶ **Uniformità di applicazione**
- ▶ **Con pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere**
- ▶ **incorporati al terreno entro 24 ore dalla distribuzione ad esclusione degli appezzamenti con inerbimento: foraggiere in atto o prati**
- ▶ **Ad una distanza non inferiore a**
 - ▶ **100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano**
 - ▶ **50 m da edifici ad uso abitativo se utilizzati in area agricola**

REGISTRO DI UTILIZZAZIONE

Artt. 20-40

- ▶ Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento e/o fertilizzanti azotati sono tenuti a registrare le singole distribuzioni entro 30 gg dall'intervento riportando i seguenti dati
- ▶ Appezzamenti per coltura
- ▶ Data tipo fertilizzante
- ▶ Titolo in azoto
- ▶ Quantità totale
- ▶ Copia della cartografia di riferimento è parte integrante del registro

Azoto Kg/ann o	Posti bestiame corrispondenti	Zone Non Vulnerabili	Zone Vulnerabili
Minore 1000	12 vacche 30 bovini ingrasso	Esonero	Esonero
Da 1001 a 3000	Da 13 a 36 vacche Da 31 a 90 bovini ingrasso	Esonero	Comunicazione
Da 3001 a 6001	Da 32 a 72 vacche da 91 a 180 bovini ingrasso	comunicazione	Comunicazione con PUA
Maggiore 6000	Da 73 a 416 vacche Da 181 a 1920 bovini ingrasso	Comunicazione	Comunicazione con PUA
Oltre		Comunicazione con PUA	Comunicazione con PUA

CESSIONE A TERZI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Artt. 24-42

- ▶ il legale rappresentante dell'azienda agricola può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento delle attività successive alla produzione
- ▶ il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda
- ▶ entrambi i soggetti sono tenuti alla presentazione della comunicazione di utilizzazione per la quota di effluente gestito

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

Artt. 44,55

- ▶ Le aziende agro-alimentari lattiero-casearie vitivinicole e ortofrutticole che producono fino a 4000 mc di acque reflue contenenti sostanze non pericolose e quantitativi di azoto non superiori a 1000 kg possono utilizzarle a scopo irriguo
- ▶ I titolari delle imprese sono obbligati a fornire comunicazione alle Province interessate indicando i volumi irrigui i terreni e i periodi di distribuzione
- ▶ L'utilizzazione è soggetta al periodo, 1 dicembre - 31 gennaio di divieto pertanto alle aziende viene richiesta una struttura di stoccaggio e la tenuta del registro

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARSI PRESSO LA SEDE AZIENDALE

- ▶ copia della comunicazione inviata alla Provincia competente
- ▶ attestati di disponibilità visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni in disponibilità utilizzati per lo spandimento degli effluenti
- ▶ il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati corredato di allegato cartografico
- ▶ la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto.
- ▶ I contratti in originale di cessione a detentori di effluenti.
- ▶ Gli originali dei certificati di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

LR 4/07 art. 12

- ▶ **Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2580 Euro**
- ▶ **Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 5160 Euro**
- ▶ **Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1032 a 10320 Euro**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Semplificazioni 13 marzo 2013 n. 59 AUA

- ▶ L' Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese
- ▶ autorizzazione agli scarichi
- ▶ comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste e piccole aziende agroalimentari
- ▶ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e generale
- ▶ comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico
- ▶ autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- ▶ comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi
- ▶ I gestori degli impianti di attività soggette solo a comunicazione possono non avvalersi della AUA, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza tramite SUAP.